

**REVISORE UNICO**  
**COMUNE DI TRICESIMO**



**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale**

<b>PREMESSA</b>
-----------------

In data 18/03/2020 con delibera n. 4 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In data 20/05/2020 il Consiglio Comunale con delibera n. 13 ha approvato il rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di euro 1.521.000,34 così composto:

fondi accantonati	per euro 850.366,34;
fondi vincolati	per euro 295.394,55;
fondi destinati agli investimenti	per euro 2.721,10;
fondi disponibili	per euro 372.518,35;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale ha approvato in via d'urgenza e successivamente ratificato in Consiglio Comunale le seguenti variazioni di bilancio:

- n. 51 del 06/04/2020 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale;
- n. 55 del 21/04/2020 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale;
- n. 14 del 20/05/2020 adottata dal consiglio comunale;
- n. 78 del 19/06/2020 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale;
- n. 24 del 29/07/2020 quale assestamento generale di bilancio adottata dal consiglio comunale.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- n. 43 del 27/03/2020 adottata dalla Giunta Comunale, relativa al prelievo dal fondo di riserva;

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 317.439,91 così composta:

fondi vincolati	per euro 132.017,44;
fondi destinati agli investimenti	per euro 1.500,00;
fondi disponibili	per euro 183.922,47;

In data 21/09/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Constatato che a causa del periodo di emergenza COVID 19 il termine più volte sopra menzionato del 31 luglio è stato spostato al 30 novembre 2020 per l'esercizio in corso in considerazione della specificità della situazione che si è venuta a creare a causa della pandemia coronavirus.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione ha preso visione dei seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 21/09/2020
- b. NON c'è la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 21/09/2020;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Dalle dichiarazioni delle P.O. acquisite agli atti **NON** emergono debiti fuori bilancio da ripianare.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Gli **organismi partecipati** (dirette CAFC Spa e Net spa – indirette Friulab srl Eco Sinergie soc.a.r.l. Exe spa in liquidazione). Le società CAFC Spa e Net spa hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato **NON** emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016. **NON** è stato possibile visionare i bilanci delle partecipazioni indirette.

Nell'operazione di salvaguardia **NON** è previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità. Il FCDE risulta stanziato per euro 219.442,19 e va monitorato costantemente in relazione all'andamento delle riscossioni. Inoltre, l'ente ha stanziato un fondo rischi per € 15.712,00.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di **euro 69.184,00** così composta:

fondi vincolati	per euro 39.507,53;
fondi disponibili	per euro 29.676,47.

Le variazioni sono così riassunte:

<b>2020</b>	
Minori spese (programmi)	903.524,56
Minore FPV spesa (programmi)	-
Maggiori entrate (tipologie)	481.804,64
Avanzo di amministrazione	69.184,00
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>1.454.513,20</b>
Minori entrate (tipologie)	908.550,63
Maggiori spese (programmi)	545.962,57
Maggiore FPV spesa (programmi)	-
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>1.454.513,20</b>

<b>2021</b>	
FPV entrata	-
Minori spese (programmi)	31.086,00
Minore FPV spesa (programmi)	-
Maggiori entrate (tipologie)	62.547,75
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>93.633,75</b>
Minori entrate (tipologie)	5.978,86
Maggiori spese (programmi)	87.654,89
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>93.633,75</b>

<b>2022</b>	
FPV entrata	-
Minori spese (programmi)	30.032,46
Minore FPV spesa (programmi)	-
Maggiori entrate (tipologie)	31.300,00
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>61.332,46</b>
Minori entrate (tipologie)	1.628,86
Maggiori spese (programmi)	59.703,60
Maggiore FPV spesa (programmi)	-
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>61.332,46</b>

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.471.449,26		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	990,88	990,88	99
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	9.388.998,62	9.018.186,52	8.991.28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	237.969,93	237.969,93	228.96
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	9.179.225,96	8.649.171,07	8.587.65
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	616.496,92	607.976,26	633.59
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		- 167.763,45	-	
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presente per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	167.763,45		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		2020	2021	2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	149.676,46		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2.618.709,30		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.970.717,62	444.504,99	435.504,99
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	237.969,93	237.969,93	228.969,93
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	400.000,00	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	11.101.133,45	206.535,06	206.535,06
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		-	-	-
equilibrio di parte corrente senza avanzo presunto applicato				
equilibrio di parte capitale		-		
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		-	-	-

Si riscontra altresì l'avvenuta integrazione del PEG armonizzato 2020/2022 con l'aggiornamento dei capitoli assegnati ai singoli responsabili.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 21/09/2020;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Tricesimo lì, 22/09/2020

Il Revisore

Dott. Nicola Turello